

Bruxelles, 25 settembre 2024  
(OR. en)

13746/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0370(COD)**

---

---

**CODEC 1839  
COMPET 952  
BETREG 27  
ENT 181  
MI 812  
PECHE 371  
PE 221**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7211/24
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo e procedura di rettifica (Strasburgo, 28 febbraio e 17 settembre 2024)

---

## **I. INTRODUZIONE**

Vari contatti informali hanno avuto luogo tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo legislativo in questione.

Il fascicolo<sup>1</sup> doveva essere sottoposto a procedura di rettifica<sup>2</sup> al Parlamento europeo dopo l'adozione della posizione in prima lettura da parte del Parlamento uscente.

---

<sup>1</sup> Doc. 10819/24 + COR 1.

<sup>2</sup> Articolo 251 del regolamento del PE.

## II. VOTAZIONE

Nella seduta del 28 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione (senza messa a punto da parte dei giuristi-linguisti) e una risoluzione legislativa. Tale posizione rispecchia quanto convenuto provvisoriamente tra le istituzioni.

In seguito alla messa a punto da parte dei giuristi-linguisti del testo adottato, il 17 settembre 2023 il Parlamento europeo ha approvato una rettifica alla posizione adottata in prima lettura.

Con tale rettifica, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

**P9\_TA(2024)0103**

**Prescrizioni in materia di comunicazione**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023)0643 – C9-0388/2023 – 2023/0370(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0643),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0388/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0009/2024),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C, C/2024/1587, 5.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1587/oj>.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ....

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione degli atti giuridici dell'Unione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
- (2) La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. I regolamenti (UE) n. 1379/2013<sup>1</sup>, (UE) n. 167/2013<sup>2</sup> e (UE) n. 168/2013<sup>3</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio contengono una serie di prescrizioni in materia di comunicazione nei settori delle norme di commercializzazione e della vigilanza del mercato che dovrebbero essere semplificati in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030".
- (3) Il presente regolamento abolisce e semplifica le prescrizioni in materia di comunicazione che non sono più ritenute necessarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che interessano il settore della pesca, nonché nell'ambito dell'omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione debbano continuare ad applicarsi, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio<sup>4</sup>, tra le altre.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96, ciascuno Stato membro è tenuto a fornire agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca per categoria di freschezza e categoria di calibro almeno un mese prima dall'entrata in vigore di tale regolamento, e successivamente a comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le eventuali modifiche di tale elenco. Poiché tale prescrizione è obsoleta e non più necessaria per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013, non dovrebbe più applicarsi.
- (6) Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- (7) A norma degli articoli 74 e 75 del regolamento n. 167/2013 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione. Poiché da tale studio è emerso che le procedure di omologazione e le omologazioni individuali sono soddisfacenti, tali obblighi di informazione e relazione non dovrebbero più applicarsi.
- (8) Il regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

- (9) A norma degli articoli 78 e 80 del suddetto regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione. Poiché da tale studio è emerso che le procedure di omologazione e le omologazioni individuali sono soddisfacenti, tali obblighi di informazione e relazione non dovrebbero più applicarsi.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013*

All'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1379/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio<sup>\*</sup>, al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio<sup>\*\*</sup> e al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio<sup>\*\*\*</sup>, ad eccezione dell'articolo 13, continuano ad applicarsi. Le regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione<sup>\*\*\*\*</sup>, continuano ad applicarsi.

---

<sup>\*</sup> Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

<sup>\*\*</sup> Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

<sup>\*\*\*</sup> Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

<sup>\*\*\*\*</sup> Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).".

*Articolo 2*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013*

Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 74 è soppresso;
- 2) l'articolo 75 è soppresso.

*Articolo 3*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 168/2013*

Il regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 78 è soppresso;
- 2) l'articolo 80 è soppresso.

*Articolo 4*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*